

***Presentazione e introduzione  
dell'incontro***

**MARGHERITA CASSANO**

PRIMA PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**LUIGI SALVATO**

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE

**CLAUDIO SCOGNAMIGLIO**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

**ROBERTO GIOVANNI CONTI**

**GIUSEPPE DE MARZO**

MAGISTRATI REFERENTI DELLA FORMAZIONE

***Interventi***

**MARIA ROSARIA DELL'ERBA**

SOSTITUTA PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE  
DI CASSAZIONE

**DONATO CARUSI**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE  
UNIVERSITÀ DI GENOVA

**FELICE MANNA**

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**PAOLO GALLO**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE  
UNIVERSITÀ DI TORINO

***Conclusioni***

**IRENE AMBROSI**

MAGISTRATO REFERENTE DELLA FORMAZIONE

**ELENA BELLISARIO**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO -  
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

***Report a cura di***

**LUIGI LA BATTAGLIA**

MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO  
E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Gianluigi **Pratola**, Piero **Silvestri**

Roberto Giovanni **Conti**, Gian Andrea **Chiesi**,

Irene **Ambrosi**, Stanislao **De Matteis**, Giuseppe **De**

**Marzo**, Angelo **Costanzo**, Alessandro **Centonze**



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
*Struttura di formazione decentrata  
della Corte di cassazione*



*Associazione Civilisti  
Italiani*

***L'arricchimento ingiustificato  
all'esame delle  
Sezioni Unite***

**Segreteria Organizzativa:**  
presso la Corte di Cassazione  
Ufficio del Massimario  
tel. 06.68832337 – fax 06.6883411  
e-mail: [formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it](mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
***Roma, 20 settembre 2023, ore 14,30***  
***Aula Magna ed Aula-Virtuale Teams***

**Oggetto:** L'individuazione della esatta portata del requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento ingiustificato è, com'è noto, la questione oggetto dell'ordinanza interlocutoria n. 5222 del 20 febbraio 2023 della Terza Sezione. In particolare, l'ordinanza si confronta con l'orientamento della Corte di cassazione, che, a partire dal 2012 (cfr. Cass. 22 marzo 2012 n. 4620, che richiama, sullo specifico punto qui appresso menzionato, Cass. 20 novembre 2002 n. 16340; Cass. 15 luglio 2003 n. 11067; Cass. 3 ottobre 2007 n. 20747), ha contrapposto ai casi in cui “la parte possa esercitare, contro l'arricchito o contro altre persone, un'azione tipica, che trovi titolo in un contratto o nella legge” quelli nei quali chi abbia, poi, proposto una domanda di arricchimento ingiustificato, poteva agire in relazione ad una clausola generale, quale in particolare quella di buona fede, come accade, ad esempio, in materia di responsabilità precontrattuale.

La distinzione valorizzata dall'orientamento richiamato, tra le ipotesi in cui l'azione principale possa considerarsi tipica, perché fondata specificamente su un titolo contrattuale o legale, e quelle in cui invece essa si ricolleggi ad una clausola generale, è stata successivamente ripresa da altre pronunce della Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 22 novembre 2017 n. 27827 e da Cass. 17 gennaio 2020 n. 843). Si legge in quest'ultima, che “la residualità dell'azione generale di arricchimento senza causa, e pertanto il divieto di relativa esperibilità in presenza di azione tipica, trova in realtà propriamente ragione nell'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito il quale abbia già ottenuto ristoro mediante altro rimedio”.

L'ordinanza interlocutoria n. 5222/2023 si sofferma, tra l'altro, proprio sulla *ratio* della regola di residualità dell'azione di arricchimento; essa non consisterebbe nel divieto di cumulo, e cioè “nella esigenza di impedire che, ottenuto il risarcimento con l'azione principale, se ne ottenga un altro con

quella di arricchimento”, essendo questa un'ipotesi impedita già dalle regole sul giudicato e comunque dal principio secondo il quale da un fatto illecito può discendere solo un risarcimento pari al danno e non superiore ad esso. La spiegazione della residualità dell'azione in questione dovrebbe essere ravvisata invece nell'esigenza di evitare che “chi ha perso l'azione principale, e dunque non ha ottenuto risarcimento, possa aggirare questo esito ricorrendo all'azione di arricchimento ingiustificato” ed una giustificazione del genere della regola di residualità non consentirebbe di riferirla solo alle azioni derivanti da contratto o da legge, posto che l'esigenza di evitare aggiramenti si porrebbe anche nel caso in cui sia stata rigettata una domanda basata su una clausola generale. E che il discorso relativo alla *ratio* della sussidiarietà dell'azione non sia ancora approdato ad un risultato definitivo, neppure nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, risulta confermato da un'ancora più recente sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione (Cass. 15 maggio 2023 n. 13203). Quest'ultima rammenta, infatti, che la giustificazione della “natura sussidiaria dell'azione in esame (è stata) riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela; b) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto; c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo”.

In questo quadro, la decisione delle Sezioni Unite è destinata a rappresentare un momento di fondamentale importanza nell'evoluzione degli indirizzi interpretativi in materia di azione di arricchimento ingiustificato: un'evoluzione che, se

certamente non sarà in grado di superare, in quanto tale, il requisito della sussidiarietà, perché oggetto di un'esplicita scelta normativa, potrebbe forse accreditarne una lettura tale da avvicinare, sul piano delle soluzioni concretamente adottate, il nostro sistema normativo a quelli ai quali è invece estranea la regola di sussidiarietà dell'azione di arricchimento ingiustificato, così come ai modelli di regolamentazione dell'azione, accreditati nei progetti di diritto privato europeo, e che prescindono del tutto dal presupposto della natura sussidiaria dell'azione.

**Metodologia:** Le relazioni saranno svolte nella modalità classica “frontale” (eventualmente con l'ausilio di slides); al termine si svolgerà un dibattito con i relatori.

**Destinatari:** l'incontro, organizzato in collaborazione tra la Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione e la Associazione Civilisti italiani, è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati, ai docenti universitari ed agli studenti della Facoltà di giurisprudenza, oltre ad essere aperto alla partecipazione di ogni altro interessato.

La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

**Magistrati formatori responsabili dell'incontro:**

**Irene Ambrosi, Roberto Giovanni Conti,  
Gian Andrea Chiesi, Giuseppe De Marzo,  
Stanislao De Matteis**